

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Il verbale Gdf sufficiente a raddoppiare i termini

I termini per l'accertamento possono essere raddoppiati sulla sola base del verbale con il quale la Guardia di finanza contesta al contribuente una frode fiscale. Lo ha sancito la Suprema Corte di cassazione che, con l'ordinanza numero 30656 del 25 novembre 2019, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate che aveva notificato un atto impositivo fuori termine. E precisamente due anni più tardi del consentito. L'ufficio si era giustificato avvalendosi delle norme sul raddoppio dei termini dal momento che nel verbale della Guardia di finanza era stata contestata una presunta frode fiscale. Per Ctp e Ctr delle Marche la circostanza era del tutto insufficiente. Di diverso avviso la sesta sezione del Palazzaccio che ha ribaltato il verdetto. Ad avviso del Collegio di legittimità, infatti, ai fini del solo raddoppio dei termini per l'esercizio dell'azione accertatrice rileva l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato e non rileva l'esercizio dell'azione penale da parte del pm, ai sensi dell'articolo 405 cpp, mediante la formulazione dell'imputazione.

Ha quindi commesso un errore la Ctr delle Marche a escludere il raddoppio di tali termini, senza considerare il contenuto del pvc dal quale emergeva che sottesa all'accertamento tributario vi era una contestata operazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, come emerge dall'accertamento riprodotto in stralcio all'interno del secondo motivo di ricorso per cassazione, né ha considerato che detto raddoppio, in relazione all'epoca della notifica dell'accertamento avrebbe dovuto escludere la tardività dell'azione accertativa.

La vicenda non si è ancora chiusa: ora i Supremi giudici hanno rinviato tutti gli atti ai giudici regionali i quali dovranno riconsiderare la tempestività dell'accertamento alla luce del fatto che l'ufficio poteva usufruire del raddoppio dei termini in quanto la Guardia di finanza aveva avviato ufficialmente e verbalizzato un'indagine su una presunta frode fiscale. La decisione si incardina in quella parte di giurisprudenza che ritiene lecito il raddoppio dei termini anche quando la denuncia penale

non è presentato oppure è tardiva. Importante è che in astratto vi siano le condizioni di punibilità.

Debora Alberici

© Riproduzione riservata

IO
CINQUE

L'ordinanza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

